

D.M. 8 agosto 2003 (G.U. n. 197 del 26 agosto 2003): **Prosecuzione della sperimentazione dell'invio telematico dei bilanci d'esercizio delle società al registro delle imprese.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, così come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;

Vista la deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, recante le regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista dell'obbligo di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono state autorizzate a sperimentare, per la durata di un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei bilanci d'esercizio e situazioni patrimoniali, secondo le «Indicazioni tecniche» allegate al decreto stesso, reiterato in data 19 marzo 2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Legge finanziaria 2002»), ed in particolare l'art. 3, comma 13, che ha prorogato di un anno l'entrata in vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340 del 2000;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art. 13-ter, che ha fissato al 1° luglio 2003, la data entro la quale tutte le formalità presso il registro delle imprese devono essere eseguite mediante l'utilizzo della firma digitale ed in via telematica;

Visto l'art. 8-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha prorogato detto termine al 31 ottobre 2003;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, n. 127, che ha modificato la tariffa dell'imposta di bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica e' dovuta l'imposta in misura forfettaria;

Considerato che la precedente fase di sperimentazione ha consentito un graduale avvicinamento degli operatori al sistema telematico di invio degli atti, istanze e denunce al registro delle imprese;

Ritenuto opportuno adeguare la durata della sperimentazione al nuovo termine individuato dalla citata legge n. 200 del 1° agosto 2003, proseguendo nella verifica dell'operativita' degli uffici del registro delle imprese per l'accoglimento delle domande, delle denunce e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista della prossima entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340 del 2000, come piu' volte modificato ed integrato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 20 marzo 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 2003, e' prorogato al 31 ottobre 2003.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate a continuare la sperimentazione alle condizioni previste dal sopra citato decreto ministeriale e secondo le «Indicazioni tecniche» allegate a quel decreto.

Art. 2.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 agosto 2003

Il Ministro: Marzano